

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12811 del 27/09/2019

Proposta n. 16496 del 24/09/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società I.C.A.P. Srl, con sede legale in via Roma - 00185, via San Martino della Battaglia, n. 31, per l'esercizio di un impianto mobile, frantoio mobile a martelli dotato di vaglio, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di marca Mc CLOSKEY INTERNATIONAL - Modello 144R V2 - Matricola n. 73948

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società I.C.A.P. Srl, con sede legale in via Roma - 00185, via San Martino della Battaglia, n. 31, per l'esercizio di un impianto mobile, frantoio mobile a martelli dotato di vaglio, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di marca Mc CLOSKEY INTERNATIONAL - Modello 144R V2 - Matricola n. 73948.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società I.C.A.P. Srl (di seguito Società) con sede legale in via Roma - 00185, via San Martino della Battaglia, n. 31, C.F. e P.IVA n. 01143430955, legalmente rappresentata dal Sig. Corrado Marras, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0814791.19-12-2018, corredata da documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla DGR n. 864/2014, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile nelle sue disponibilità, frantoio mobile a martelli dotato di vaglio, di marca Mc CLOSKEY INTERNATIONAL - Modello 144R V2 - Matricola n. 73948;
- l’impianto mobile di cui è stata chiesta l’autorizzazione deve essere utilizzato per campagne di attività consistenti nello svolgimento di operazioni R5, Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti non pericolosi con CER 010408, 010413, 170101, 170102, 170504, 170302, 170904 e per le seguenti potenzialità:
 - o capacità massima giornaliera: 2.000 ton/giorno, pari a 300 ton/h medie, per campagne periodiche che prevedono l’utilizzo e l’esercizio dell’impianto per 8 ore al giorno (comprese le operazioni di avvio e messa in stand-by);
 - o capacità massima annuale: 300.000 ton/anno, per 150 giornate lavorative;
- la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. U.0037413.17-01-2019, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società, di cui quella tecnica a firma del p.m. Riccardo Cao, iscritto al n. 1935 del Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, Sez. mineraria, provincia di Cagliari, e dal p.m. Stefano Piana, iscritto al n. 271 dell’Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, della Regione Autonoma della Sardegna;
- alla richiesta di cui al capoverso precedente ha risposto solamente ARPA Lazio con nota n. 0024648 15/04/2019 acquisita al protocollo regionale al n. I.0301247.16-04-2019, rilevando la necessità che la Società fornisca le integrazioni di seguito esposte, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.M. 05/02/1998, ai sensi del terzo comma dell’articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione all’esigenza della Società medesima di ottenere materie prime secondarie dal recupero di rifiuti non pericolosi, derivanti da operazioni di costruzione e demolizione:

- indicazione dei dati tali da verificare puntualmente che i codici CER dei rifiuti non pericolosi, accettati in ingresso all'impianto, le caratteristiche dei medesimi, nonché le operazioni di recupero effettuate e le caratteristiche delle materie prime seconde scaturenti dal recupero, siano conformi a quanto puntualmente stabilito dal D.M. 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia individuati nei singoli capitoli dell'Allegato 1 del D.M. medesimo;
 - indicazione della potenzialità giornaliera ed annuale per ciascuna tipologia di codice CER da accettare in ingresso all'impianto;
 - integrazione della documentazione trasmessa, con tutto quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. Lazio 864/2014;
- la Società, con note n. I.0422044.03-06-2019 e n. I.0736605.18-09-2019, in risposta alla suddetta nota di ARPA Lazio, ha trasmesso due Relazioni tecniche integrative, di cui la seconda in sostituzione della prima, fornendo le informazioni richieste sulle quantità dei CER da trattare, sulle modalità di svolgimento delle attività di recupero, nonché sulle caratteristiche delle materie prime seconde ricavate dalle attività di recupero, secondo quanto previsto dal D.M. 05.02.1998, Allegato 1;

PRESO ATTO che la Società per ciascun CER ha espresso quanto segue:

- ha precisato che la quantità massima giornaliera può essere assunta pari alla capacità giornaliera massima della macchina, pari a circa 2.000 ton/giorno, atteso che per ogni giornata lavorativa si procederà al recupero di rifiuti aventi lo stesso CER;
- non ha valutato a priori la potenzialità annua, ritenendo non possibile indicare tale dato, svolgendo campagne di recupero legate a grandi opere pubbliche o private commissionate in appalto da parte di produttori terzi;
- ha rinviato l'indicazione della potenzialità a ciascuna singola campagna da svolgere;
- ha rilasciato una tabella, che è stata inserita nell'Allegato "A" al presente provvedimento, contenente i riferimenti richiesti di cui al D.M. 05.02.1998, Allegato 1;

RITENUTO che con la suddetta Relazione integrativa trasmessa dalla Società con la nota suddetta, prot. regionale n. I.0736605.18-09-2019, la Società abbia sostanzialmente fornito le integrazioni richieste da ARPA Lazio e che, pertanto, tenuto conto del contenuto di tutta la documentazione trasmessa dalla Società, si possa rilasciare la richiesta autorizzazione, disponendo il rispetto delle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto;
- la classificazione/caratterizzazione di base dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero è un onere del produttore dei rifiuti stessi;
- considerato che il rifiuto in ingresso è anche costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, nello svolgimento delle campagne la Società dovrà:
 - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;
 - tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e del materiale riciclato in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui la sua attuazione "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche".

- mettere in atto tutte le procedure di controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo;
- nel caso di recupero di rifiuti con codici CER con voce a specchio, accertare e verificare la classificazione come rifiuto non pericoloso attraverso preventiva, dettagliata ed esaustiva procedura di caratterizzazione analitica, sul materiale tal quale, indicando le dimensioni dei lotti su cui fare i campionamenti, adottando criteri di campionamento nel rispetto delle norme UNI 10802:2013;
- accertare la non pericolosità dei materiali attraverso la loro caratterizzazione analitica dei materiali, facendo riferimento al Regolamento (Ue) 1357/2014 o a eventuale altra successiva Normativa;
- fornire le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori dei rifiuti da trattare, tenendo conto delle condizioni sito-specifiche, dei quantitativi e delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun rifiuto da trattare;
- inserire i sotto indicati seguenti dati in ciascuna istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d'attività:
 - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, tenuto conto della potenzialità massima dell'impianto di 2.000 ton/giorno, pari a 300 ton/h medie, essendo riconducibile al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
 - indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che la stessa non è stata indicata in modo puntuale nella fase autorizzativa, dipendendo essa da fattori contingenti legati alla singola campagna, così come dichiarato dalla Società;
 - in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto;
 - dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, datato 10.12.2018, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D.lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;

- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, per quanto illustrato, che sussistono le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta dalla Società, finalizzato all'utilizzo dell'impianto mobile per lo svolgimento di campagne per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della Società I.C.A.P. Srl, con sede legale in via Roma, 00185, via San Martino della Battaglia n. 31, C.F. e P. IVA n. 01143430955, legalmente rappresentata dal Sig. Corrado Marras:

- di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile, frantoio mobile a martelli dotato di vaglio, di marca Mc Closkey International - Modello 144R V2 - Matricola n. 73948, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle disponibilità della Società I.C.A.P. Srl;
- di autorizzare la Società I.C.A.P. Srl ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, con operazioni R5, ai sensi dell'Allegato "C" alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di rifiuti non pericolosi con codici CER indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
 - capacità massima giornaliera: 2.000 ton/giorno;
 - capacità annuale: 300.000 ton/anno, per una media 150 giorni lavorativi;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società I.C.A.P. Srl dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
 - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)